

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - trasporto aereo internazionale - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01)

Acquisto del titolo di viaggio avvenuto in via telematica - azione risarcitoria per danni - giurisdizione - art. 33, comma 1, della convenzione di montreal del 1999 - criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto - domicilio dell'acquirente - configurabilità. trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilità del vettore

In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_037](#), [Cod_Proc_Civ_art_041](#)